

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 567

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ROILO, GALARDI, BATTAGLIA Giovanni,
FONTANA, BODINI, CARLONI, DE SIMONE e BASSOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2006

Norme per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi
precocemente dal mondo del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - «Troppo giovani per la pensione, troppo anziani per il lavoro»: potrebbe essere questa, in sintesi, la situazione paradossale in cui si trovano centinaia di migliaia di lavoratori nel nostro Paese.

Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di offrire a questi soggetti, espulsi ancora giovani dal mondo del lavoro, una possibilità di reinserimento.

Ogni anno sono migliaia i lavoratori precocemente espulsi dal lavoro (fra i quarantacinque ed i sessantacinque anni) a cui non viene riconosciuto il diritto alla pensione.

Dai dati della Confindustria, si ricava che solo uno su quattro di questi lavoratori possiede qualche reale possibilità di ritrovare un'occupazione. Per queste persone è necessario prevedere un intervento particolare, stante proprio la difficoltà del loro reinserimento nel circuito del mercato del lavoro.

Nel corso della scorsa legislatura, la 11ª Commissione (Lavoro e previdenza sociale) del Senato della Repubblica ha svolto un'indagine conoscitiva sulla condizioni dei lavoratori anziani in Italia.

Nel documento conclusivo, approvato il 6 luglio 2005 (*Doc. XVII, n. 21*), si legge: «In complesso si può affermare che, per quanto riguarda le politiche di invecchiamento attivo, in Italia solo negli anni '90 il rapporto tra invecchiamento e lavoro ha iniziato a configurarsi come uno specifico problema, bisognoso di interventi che andassero oltre la rimodulazione dell'età pensionabile e dei requisiti di accesso al trattamento di anzianità (oggetto, dal 1992 in avanti, di continue revisioni). Le misure poste in essere, peraltro, sono state caratterizzate per l'attenzione prevalente rivolta al profilo previdenziale, mentre minore attenzione è stata rivolta alle

misure per attivare o riattivare i lavoratori appartenenti alle fasce di età più elevate. Lo stesso sistema di incentivazioni economiche è stato rivolto quasi esclusivamente ai lavoratori, mentre non altrettanto è stato fatto per stimolare l'interesse delle imprese a mantenere in attività personale esperto, capace ed affidabile, anche se più costoso dei dipendenti più giovani».

Occorre ricordare poi che, secondo le stime effettuate dalla Commissione europea, entro il 2030 in Europa ci saranno 110 milioni di ultrasessantacinquenni e la popolazione in età attiva sarà di circa 280 milioni rispetto agli attuali 303 milioni. Tutto ciò avrà un impatto diretto sulla capacità di sostenere la crescita economica a lungo termine.

Si segnala, inoltre, un dato significativo dal punto di vista politico: mentre da più parti, ai fini del risparmio della spesa pensionistica, si intendono adottare iniziative per prolungare la vita lavorativa, l'80 per cento dei dirigenti industriali - negli ultimi anni - è ricorso alla pensione d'anzianità, come risulta dai dati dell'INPDAI. In venti anni l'INPDAI è passato da un rapporto da 6 a 1 fra lavoratori e pensionati, ad un rapporto di 0,8 a 1.

Rispetto a questo fenomeno di espulsione dall'attività lavorativa in crescita così rapida e con caratteristiche preoccupanti, visto anche l'aumento dell'aspettativa media di vita (fra le più alte del mondo), è necessario ricercare una soluzione in una prospettiva a medio e a lungo termine, considerato che l'età a rischio di allontanamento dalle aziende - in particolare per le professioni di tipo medio-alto - si sta progressivamente abbassando.

Nel frattempo, occorre riflettere e agire anche sulla condizione di quelle migliaia di ex-lavoratori che si trovano privati di qualsiasi forma di reddito, dovendo attendere anni per raggiungere il diritto alla pensione.

Siamo peraltro coscienti che il problema della disoccupazione in età matura è oggi un aspetto inquietante in tutto il mondo occidentale. Da una ricerca dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dal titolo «Prolungamento della vita attiva e politiche del lavoro», che fornisce dati ed analisi approfondite sulla gravità di questo fenomeno in Europa e in Italia, si ricava che un terzo dei disoccupati, nell'Unione europea, sono cittadini in età matura.

Si tratta, quindi, di un fenomeno che riguarda molti Paesi e che non è riconducibile solo a motivazioni legate al costo del lavoro o alla flessibilità. Un fattore determinante, all'origine di questo *trend*, va ricercato nella diversa organizzazione delle attività produttive, indotta da un crescente livello di automazione, che porta a sminuire il valore dell'esperienza lavorativa e dei criteri di responsabilizzazione delle risorse; né va, infine, dimenticata l'applicazione, acritica, di teorie dell'organizzazione del lavoro (*young-in, old-out*), importate in occidente dai modelli di sviluppo industriale del *Far East* e degli Stati Uniti d'America.

Oltre a ciò, questa categoria di lavoratori si trova fortemente penalizzata a causa dell'attuale organizzazione del mercato del lavoro italiano, che non consente loro un reinserimento nel mondo lavorativo. Il problema è soprattutto di natura generazionale, in quanto per i lavoratori ultraquarantacinquenni le prospettive di occupazione sono ridotte a causa anche degli scarsi incentivi e delle attuali tipologie contrattuali che minano continuamente la loro quota di mercato, continuando a farli soffrire di una difficile condizione di accesso e di permanenza sul mercato del lavoro.

Questo disegno di legge intende proporre delle soluzioni «a ventaglio», che consentano il rientro di queste persone nel mondo del lavoro, attraverso una serie di possibilità: incentivi per le assunzioni, percorsi formativi specifici, previsioni di favore per l'affidamento di appalti da parte delle pubbliche amministrazioni e benefici per favorire la formazione di imprese individuali o societarie e cooperative, con l'estensione a questi soggetti delle norme già esistenti, come, ad esempio, quelle per le cooperative sociali e i contratti di formazione e lavoro.

In particolare, l'articolo 1 prevede la possibilità per i datori di lavoro e i lavoratori di utilizzare apposite incentivazioni all'espansione occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, forme d'imposizione negativa sul reddito, prestazioni di garanzie per l'accesso al credito, deduzioni dal reddito imponibile.

L'articolo 2 stabilisce il divieto di prevedere espressamente limiti di età nell'assunzione dei lavoratori e negli annunci pubblicitari di assunzione.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di appositi uffici e sportelli per i lavoratori, finalizzati all'organizzazione di banche dati per l'incontro di domanda e offerta di lavoro, nonché alla predisposizione di percorsi formativi e di ricollocazione professionale dei medesimi.

L'articolo 4 stabilisce che alle cooperative e alle società di persone costituite da lavoratori ultraquarantacinquenni disoccupati di lunga durata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le cooperative sociali dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'articolo 5 detta misure finalizzate alla ricollocazione professionale. A tal fine le amministrazioni pubbliche possono promuovere convenzioni con cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani e società di persone a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura

non inferiore al 40 per cento, da lavoratori ultraquarantacinquenni, per l'affidamento all'esterno di attività e servizi.

L'articolo 6 prevede che nelle aree depresse, e comunque in tutte le aree territoriali con tasso di disoccupazione superiore al 10 per cento, l'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito dal contributo attribuito nella forma di credito di imposta, sia fissato, fino al 31 dicembre 2009, nella misura di 300 euro qualora il datore di lavoro proceda all'assunzione di lavoratori ultraquarantacinquenni.

L'articolo 7 prevede la possibilità per le cooperative di produzione e lavoro composte esclusivamente o prevalentemente da soggetti di età compresa tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, di usufruire dei benefici di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 («Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego»).

Gli articoli 8 e 9 prevedono disposizioni per la riassunzione di lavoratori licenziati e modifiche della disciplina dei licenziamenti individuali.

L'articolo 10 prevede agevolazioni contributive per il datore di lavoro che procede all'assunzione dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso il datore di lavoro versa i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.

L'articolo 11 stabilisce che i lavoratori ultraquarantacinquenni disoccupati di lunga durata possono essere assunti, per un periodo massimo di sei mesi, con contratto di formazione e lavoro. Al datore di lavoro che, al termine del suddetto contratto, assume il la-

voratore con contratto a tempo indeterminato, è attribuito il credito di imposta, di cui all'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), fissato nella misura di 300 euro. In alternativa, il datore di lavoro può versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.

L'articolo 12 infine prevede che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuova, per l'anno 2007, un programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego di 5.000 lavoratori disoccupati di lunga durata di età superiore ai cinquanta anni.

Il presente disegno di legge dà quindi una risposta concreta al grave problema dei lavoratori in età matura espulsi precocemente dal lavoro che si trovano soli ad affrontare il dramma della disoccupazione. Tale problema, poi, si pone in modo più accentuato per i lavoratori espulsi individualmente rispetto a quelli che hanno subito la stessa sorte, ma in grandi gruppi industriali. Questi ultimi, infatti, grazie all'attenzione dei *media* sono riusciti ad ottenere condizioni di uscita maggiormente protette. I primi, invece, sono totalmente indifesi e soggetti spesso a condizioni di uscita non tutelate o fortemente «concordate». Per questi si vengono a creare ulteriori disagi a causa del mancato riconoscimento della condizione di disoccupati, che preclude l'accesso alle varie forme di protezione sociale.

È dunque ora di compiere un primo passo: questo disegno di legge intende fornire soluzioni – anche se parziali – alle difficoltà vissute da una parte importante del mondo del lavoro, che rappresenta una risorsa dimenticata per il nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di incentivi
all'occupazione e all'autoimpiego)*

1. Al fine di favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato, di durata superiore a dodici mesi, con lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati a causa di processi di riduzione o trasformazione di attività o lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo, e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento da più di un anno, lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e regolamentari, riconoscono ai datori di lavoro e ai lavoratori apposite incentivazioni all'espansione occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, forme d'imposizione negativa sul reddito, prestazioni di garanzie per l'accesso al credito, deduzioni dal reddito imponibile.

2. Le disposizioni di incentivazione all'occupazione e allo sviluppo adottate con leggi e regolamenti regionali, nell'ambito della potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, sono adottate nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti o desumibili dalla legislazione statale vigente, delle competenze legislative statali in materia di immigrazione, tutela della concorrenza, perequazione delle risorse finanziarie, nonché nel rispetto dei vincoli posti dall'articolo 120 della Costituzione.

Art. 2.

*(Disposizioni in materia di abolizione
dei limiti di età per l'accesso
al mercato del lavoro)*

1. All'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, fatta eccezione per i soli concorsi pubblici indetti per il reclutamento di personale militare e di polizia».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di prevedere espressamente limiti di età nell'assunzione dei lavoratori e negli annunci pubblicitari di assunzione.

3. Ai datori di lavoro e agli intermediari pubblicitari che violano la disposizione di cui al comma 2 è applicata una sanzione amministrativa pari a 2.500 euro.

Art. 3.

(Percorsi formativi)

1. Presso i centri per l'impiego e gli uffici di collocamento privati sono istituiti appositi uffici e sportelli per i lavoratori di cui all'articolo 1, finalizzati all'organizzazione di banche dati per l'incontro di domanda e offerta di lavoro, nonché alla predisposizione di percorsi formativi e di ricollocazione professionale dei lavoratori medesimi.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto ad accedere gratuitamente a puntuali informazioni in merito alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti e all'offerta formativa esistente sul territorio nazionale, regionale e locale; essi hanno inoltre diritto a servizi gratuiti di orientamento e all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, nel corso della vita lavorativa, di

percorsi, anche individuali, di apprendimento e formazione professionale.

Art. 4.

(Cooperative)

1. Alle cooperative e alle società di persone costituite dai soggetti di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Art. 5.

(Ricollocazione professionale)

1. Per la ricollocazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1, le amministrazioni pubbliche promuovono, in via prioritaria, convenzioni con cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani e società di persone a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dagli stessi lavoratori, per l'affidamento all'esterno di attività e servizi.

Art. 6.

(Incentivi alle assunzioni)

1. Nelle aree territoriali ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in tutte le aree territoriali con tasso di disoccupazione superiore al 10 per cento, l'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito dal contributo attribuito nella forma di credito di imposta, di cui all'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è fissato, fino al 31 dicembre 2009, nella misura di 300 euro qualora il datore di lavoro proceda all'assunzione di lavoratori di cui all'articolo 1. Nelle altre aree territoriali il me-

desimo contributo è fissato nella misura di 200 euro per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 1.

Art. 7.

*(Incentivi all'autoimprenditorialità
e all'autoimpiego)*

1. Possono essere ammesse ai benefici di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, anche le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, composte esclusivamente o prevalentemente da soggetti di età compresa tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 185 del 2000.

Art. 8.

*(Modifica all'articolo 15 della legge
29 aprile 1949, n. 264, in materia
di riassunzione di lavoratori licenziati)*

1. All'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I lavoratori licenziati da un'azienda con più di quindici dipendenti, in ragione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda, qualora la stessa proceda, nei successivi tre anni dalla data del licenziamento, ad un aumento dell'organico del personale».

Art. 9.

*(Modifica all'articolo 4 della legge
11 maggio 1990, n. 108, in materia
di disciplina dei licenziamenti individuali)*

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nei confronti dei datori di lavoro che assumono presso la loro azienda lavoratori licenziati di età superiore ai quarantacinque anni».

Art. 10.

(Agevolazioni contributive)

1. Il datore di lavoro che procede all'assunzione dei lavoratori di cui all'articolo 1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.

2. All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, dopo le parole: «per i lavoratori di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, nonché per i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati in ragione di processi di riduzione o trasformazione di attività o lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo, e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento da più di un anno».

3. Per favorire la copertura assicurativa previdenziale dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 1° gennaio 2007 è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito fondo, alimentato con il contributo di solidarietà di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché da una dotazione iniziale di importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, a carico del bilancio dello Stato.

Art. 11.

(Contratti di formazione e lavoro)

1. I lavoratori di cui all'articolo 1 possono essere assunti, per un periodo massimo di sei mesi, con contratto di formazione e lavoro di cui dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni.

2. Al datore di lavoro che, al termine del contratto di cui al comma 1, assuma il lavoratore con contratto a tempo indeterminato, è attribuito il credito di imposta, di cui all'articolo 63 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, fissato nella misura di 300 euro. In alternativa, il datore di lavoro può versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.

Art. 12.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove, per l'anno 2007, un programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego di 5.000 lavoratori disoccupati di lunga durata di età superiore ai cinquanta anni, sulla base di accordi sottoscritti tra il medesimo Ministero e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori.

Art. 13.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.

2. All'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° luglio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento».

3. A decorrere dal 1° luglio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 180 milioni di euro annui.

